

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Dipartimento Amministrativo

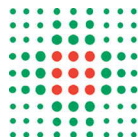
Servizio Acquisti Metropolitan
Settore SATAS

Il direttore

COPIA DA RESTITUIRE FIRMATA

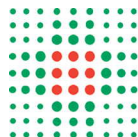
CAPITOLATO SPECIALE

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
RECUPERO STRAGIUDIZIALE ALL’ESTERO ED IN ITALIA DEI
CREDITI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE
DALL’AUSL DI BOLOGNA, DALL’AZIENDA OSPEDALIERA
UNIVERSITARIA IRCCS SANT’ORSOLA DI BOLOGNA (AOU BO),
DALL’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI DI BOLOGNA (IOR),
DALL’AUSL DI IMOLA E DALL’AZIENDA OSPEDALIERA DI FERRARA
A CITTADINI STRANIERI RESIDENTI IN ITALIA O ALL’ESTERO E A
CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO**



INDICE

Sezione I – Parte normativa	3
Articolo 1 Oggetto del Servizio	3
Articolo 2 Durata del servizio, opzione e modifiche del contratto	3
Articolo 3 Importo del contratto	3
Articolo 4 Clausola di revisione dei prezzi	3
Articolo 5 Periodo di prova	4
Articolo 6 Personale e obblighi retributivi, previdenziali, fiscali, assistenzialie assicurativi della ditta	4
Articolo 7 Obbligo di Riservatezza dei dati	5
Articolo 8 Obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro -	7
Articolo 9 Penalità	8
Articolo 10 Risoluzione del contratto	8
Articolo 11 Obblighi -Responsabilità	10
Articolo 12 Fatturazione, Pagamento, Ordini e documenti di trasporto	10
Articolo 13 Modifiche del contratto esubappalto	15
Articolo 14 Recesso dal contratto	15
Articolo 15 Divieto di cessione del contratto e dei crediti	16
Articolo 16 Clausola Whistleblowing	16
Articolo 17 Clausole contrattuali di cui all’Intesa per la Legalità del 19.06.2018 della Prefettura di Bologna	17
Articolo 18 - Spese Accessorie	18
Articolo 19 Controversie e Foro competente	19
Sezione II – Parte tecnica	19
Articolo 20 Modalità di espletamento del servizio	19
Articolo 21 Remunerazione del servizio	21



Sezione I – Parte normativa

Articolo 1 Oggetto del Servizio

L'affidamento del servizio ha per oggetto la gestione del servizio di recupero stragiudiziale all'estero ed in Italia dei crediti relativi alle prestazioni sanitarie erogate dall'Ausl Bo, dall'Aou Bo, dallo IOR sede di Bologna, dall'Ausl di Imola e dall'Azienda Ospedaliera di Ferrara a cittadini stranieri residenti in Italia o all'estero e a cittadini italiani residenti all'estero e sarà regolato dalle norme del presente capitolato speciale.

Articolo 2 Durata del servizio, opzione e modifiche del contratto

Il servizio avrà una durata triennale

Opzione di proroga/rinnovo del contratto: la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di prorogare il contratto per una durata massima pari ad anni 2 ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto, o, in alternativa, alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante. L'importo stimato di tale opzione è pari a € 837.349,53 al netto di Iva. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 30gg prima della scadenza del contratto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato, alla sua scadenza, per ulteriori 180 giorni per consentire la conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

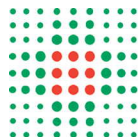
Articolo 3 Importo del contratto

L'importo complessivo per tre anni posto a base di gara è pari € 1.256.024,30.

Articolo 4 Clausola di revisione dei prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati automaticamente, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, ai sensi dell'art 11 comma 2 lett b) dell'All.II.2bis al Codice Appalti, rientrando il codice CPV nella tabella D.2 sarà utilizzato il codice con indice TIPOPC INDICE ISTAT[00ST] *indice generale senza tabacchi*

L'appaltatore potrà presentare richiesta scritta di revisione dei prezzi alla stazione appaltante, corredata dalla documentazione che attesti la variazione degli indici di prezzo. La Stazione Appaltante valuterà la richiesta entro 30 giorni dalla ricezione della stessa. In caso di esito positivo, la revisione dei prezzi sarà formalizzata mediante atto aggiuntivo al



contratto. La revisione dei prezzi non potrà, in nessun caso, alterare la natura generale del contratto né comportare una modifica sostanziale delle prestazioni previste. Le nuove condizioni economiche determinate dalla revisione dei prezzi saranno applicabili a partire dal 30° giorno successivo alla data di accettazione da parte della stazione appaltante e si applicheranno alle prestazioni da eseguire dopo l'attivazione della clausola di revisione.

Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al primo capoverso, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla Stazione Appaltante.

Articolo 5 Periodo di prova

L'Affidatario è soggetto ad un periodo di prova di **sei mesi** a far data dall'inizio effettivo delle attività. Qualora, durante tale periodo, l'esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio non rispondano, anche parzialmente, alle previsioni e/o condizioni previste dal Capitolato e/o all'Offerta Tecnica proposta dall'operatore economico in fase di gara, la Stazione Appaltante comunicherà alla Ditta le motivazioni che ostano al superamento del periodo di prova, con diffida ad adempiere.

Persistendo i motivi che ostano al superamento positivo del periodo di prova, anche se relativamente ad una Amministrazione contraente, la Stazione Appaltante, acquisita la facoltà di quest'ultima, procede a risolvere di diritto il contratto, mediante una formale comunicazione con posta elettronica certificata, e di aggiudicare il servizio all'impresa che segue in classifica, senza che l'Impresa precedentemente aggiudicataria possa richiedere danni (**art. 1456 c.c. clausola risolutiva espressa**).

In tal caso l'Affidatario:

- dovrà proseguire nel servizio fino alla data comunicata dall'Amministrazione contraente;
- avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni eseguite fino a quel momento come accettate dall'Amministrazione.

L'Amministrazione Contraente provvederà ad escutere la polizza fidejussoria e/o incamerare la cauzione, salvo eventuali maggiori oneri e danni.

Articolo 6 Personale e obblighi retributivi, previdenziali, fiscali, assistenziali e assicurativi della ditta

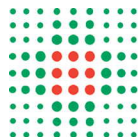
Prima dell'inizio del periodo contrattuale l'Affidatario dovrà fornire alle Aziende Sanitarie un elenco dettagliato degli operatori che intende impiegare nell'espletamento del servizio, con le relative qualifiche professionali e i corsi di aggiornamento effettuati e/o in essere. Le Aziende Sanitarie entro 30 giorni dal ricevimento dei dati sopra citati, potranno disporre la non utilizzazione di quelle persone prive dei requisiti o che ritenessero, a proprio insindacabile giudizio, non idonee.

Il suddetto elenco dovrà essere costantemente aggiornato a cura dell'Affidatario.

Il Fornitore si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, impiegati nel servizio, compresi quelli dell'eventuale subappaltatore, gli obblighi di condotta previsti dai Codici di Comportamento delle Amministrazioni contraenti, in quanto compatibili, ed avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta. I Codici di Comportamento verranno messi a disposizione del Fornitore in occasione dell'Affidamento.

I dipendenti del Fornitore, impiegati nel servizio, saranno obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, sia nei confronti dell'utenza che degli operatori, ed agire in ogni occasione con diligenza professionale. Il Fornitore, inoltre, si impegna a sostituire quegli operatori che diano motivo di fondata lagnanza da parte delle Aziende Sanitarie.

A richiesta della Stazione Appaltante e/o delle Aziende Sanitarie, il Fornitore dovrà fornire tutta la documentazione necessaria a verificare il rispetto delle norme del presente articolo.



Qualora venissero riscontrate irregolarità, l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di applicare le penali stabilite nel presente Capitolato e/o di risolvere ex lege il contratto.

L'Affidatario dovrà tenere, inoltre, per ciascun dipendente i seguenti documenti:

- certificato sanitario;
- certificato penale;

I suddetti certificati dovranno essere consegnati, se richiesti, all'Azienda Sanitaria e dovranno essere di data valida.

L'Affidatario dovrà esibire su richiesta e con cadenza regolare, la documentazione da cui risulti la regolarità retributiva e contributiva.

L'Affidatario (e il sub-appaltatore) dovrà assicurare il rispetto di tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti impiegati nell'appalto, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari, contrattuali vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli derivanti dalla normativa fiscale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'Affidatario (e il sub-appaltatore) ha altresì l'obbligo di rispettare tutte le norme inerenti la sicurezza del personale, assumendosi tutte le responsabilità dell'adempimento delle vigenti norme igieniche ed infortunistiche, esonerando di conseguenza l'Azienda Sanitaria da ogni e qualsiasi responsabilità in merito.

L'Affidatario (e il sub-appaltatore) si obbliga ad osservare, nei confronti dei propri dipendenti impiegati nel servizio, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro, secondo quanto previsto dagli artt. 11 e 119 D.lgs. 36/2023, nonché le condizioni, normative e salariali, risultanti da successive modifiche e integrazioni.

La Stazione Appaltante ha individuato quale contratto connesso con l'attività oggetto dell'appalto ...

Nel caso di subappalto, l'Affidatario risponderà ugualmente, anche ai sensi dell'art. 1381 c.c., di tutti i su-indicati obblighi.

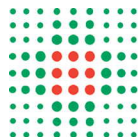
In caso di mancato adempimento dei suddetti obblighi, accertato dalla Stazione Appaltante e/o dall'Azienda Sanitaria o ad esse segnalato dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro, l'Azienda Sanitaria procederà a una detrazione, sui pagamenti da effettuarsi, della somma corrispondente all'inadempimento degli obblighi di cui sopra, senza che la ditta possa opporre eccezione né abbia titolo a pretendere interessi e/o risarcimento dei danni. Le detrazioni proseguiranno finché l'Ispettorato Territoriale del Lavoro non abbia comunicato l'avvenuta regolarizzazione della posizione dell'Affidatario (e/o subappaltatore).

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 co. 6 del D.lgs. 36/2023.

Articolo 7 Obbligo di Riservatezza dei dati

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Azienda Sanitaria. L'obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto. Tali obblighi non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui sopra e risponde nei confronti dell'Azienda Sanitaria per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.



In caso di inosservanza degli obblighi descritti la Stazione Appaltante e l'Azienda Sanitaria hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il Fornitore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione della Stazione Appaltante.

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Stazione Appaltante e/o dell'Azienda Sanitaria attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

Il Fornitore non potrà conservare copia di dati e programmi dell'Azienda, né alcuna documentazione inerente ad essa dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Azienda Sanitaria.

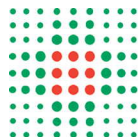
Il Fornitore s'impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 e dal D.lgs. n.51/2018. Il Fornitore, in relazione a quanto oggetto di prestazione e alle informazioni e documenti dei quali sia venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'interessato, ad attuare nell'ambito della propria struttura e di quella degli eventuali collaboratori, sotto la propria responsabilità, ai sensi del regolamento UE 2016/679, tutte quelle misure e norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d'accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alle finalità del presente contratto.

I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall'art 32 Regolamento UE/2016/679. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsiasi responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

Qualora, in relazione all'esecuzione del contratto, vengano affidati all'Aggiudicatario trattamenti di dati personali di cui l'Azienda risulta titolare, l'Aggiudicatario stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In coerenza con quanto previsto dalla normativa richiamata, l'Aggiudicatario si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE/2016/679 e dalle ulteriori norme regolamentari in materia, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in qualsiasi caso, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

L'Aggiudicatario, qualora venga nominato "Responsabile del trattamento" si impegna inoltre a:

- a) adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'art. 32 Regolamento UE/2016/679 (GDPR);
- b) tenere un registro del trattamento conforme a quanto previsto dall'art. 30 del Regolamento UE/2016/679 ed a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento. L'Aggiudicatario dovrà consentire all'Azienda contraente di eseguire, anche tramite terzi incaricati, le verifiche sulla corretta applicazione delle norme in materia di trattamento dei dati personali;
- c) predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e verificare che siano adottate le



modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;

d) dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato;

e) trasmettere all'Azienda, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire all'Azienda di dare riscontro all'interessato nei termini; nel fornire altresì all'Azienda tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;

f) individuare le persone autorizzate al trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;

g) consentire all'Azienda, in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione;

h) richiedere al Titolare del trattamento specifica autorizzazione scritta, qualora ricorra ad altro Responsabile del

Trattamento (c.d. sub-responsabile del trattamento) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare, connesse al presente contratto.

L'Aggiudicatario si impegna ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, tecnica e organizzativa necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy ed a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzati al trattamento dei Dati personali.

Articolo 8 Obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro -

Le Aziende Sanitarie come previsto dall'art 26 co. 1 lettera b del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i, in un fascicolo informativo, forniscono alle ditte partecipanti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività; tali fascicoli sono disponibili sui siti delle Aziende:

Azienda USL di Bologna: <https://ww2.ausl.bologna.it/operatori-economici/informazioni-op-economici/FASCICOLO%20INFORMATIVO%20RISCHI%20SPECIFICI%20AUSL%20BO%2012%202015.1.d..pdf>,

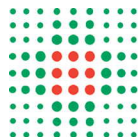
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Policlinico S.OrsolaMalpighi: allink http://www.aosp.bo.it/files/documento_informativo_art26.pdf,

Istituto Ortopedico Rizzoli: <http://www.ior.it/il-rizzoli/servizi-e-uffici/servizio-prevenzione-e-protezione>,

Azienda USL di Imola: www.ausl.imola.bo.it sezione bandi di gara – Fascicolo Informativo sui rischi specifici dell'Azienda USL di Imola;

AOSP di Ferrara: il Fascicolo Informativo può essere richiesto al Dipartimento Interaziendale di Prevenzione e Protezione, via A. Cassoli n° 30, Ferrara - tel 0532 238026 dip.prevenzione@ospfe.it.

Restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi in merito alla salute e alla sicurezza sul lavoro.



Articolo 9 Penalità

L'Affidatario è soggetto al pagamento di penali nei casi di seguito indicati (l'elenco è indicativo e non esaustivo):

- mancata attivazione della pratica entro 6 mesi: 10% del valore della pratica fino ad un importo massimo di € 250,00 a pratica;
- mancato invio della reportistica entro i termini previsti e/o entro quindici giorni dal sollecito da parte dell'Azienda: € 50,00 a episodio;
- mancato invio del sollecito nei termini previsti: €50 a episodio
- mancata presa in carico di eventuali reclami/richieste da parte dell'utente: 10% del valore della pratica fino ad un importo massimo di €250,00 a pratica;
- mancato rispetto dei termini fissati per la chiusura della pratica: €50,00 a pratica
- intervenuta prescrizione del credito per inattività della ditta aggiudicataria rispetto ai necessari adempimenti volti all'interruzione della prescrizione: 10% del valore della pratica;

Le Aziende Sanitarie in relazione alle inadempienze o ritardi rispetto a quanto previsto nel capitolato, non ricompresi nell'elenco, procederanno ad applicare le penali su individuate, a seconda della gravità, del danno arrecato al normale funzionamento del servizio e del ripetersi delle manchevolezze.

Le Aziende Sanitarie hanno la facoltà di esercitare i diritti sopra indicati senza aver intimato o costituito in mora l'aggiudicatario e senza bisogno di pronuncia giudiziaria, benefici ai quali la ditta rinuncia con la presentazione dell'offerta.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare e tempestiva comunicazione dell'inadempienza. L'Affidatario avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della contestazione; le Aziende Sanitarie, valutate le osservazioni formulate dalla ditta aggiudicataria, decideranno in merito all'applicazione delle penali, procedendo alla formale comunicazione dell'esito della procedura.

L'applicazione delle penali sopra indicate avrà luogo mediante prelievo dal deposito cauzionale ovvero in via diretta anche mediante compensazioni con eventuali crediti dell'Affidatario.

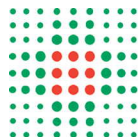
E' in ogni caso fatta salva la facoltà delle Aziende Sanitarie di chiedere il risarcimento dell'ulteriore danno.

L'Amministrazione Contraente si riserva la facoltà di **risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 10**

Articolo 10 Risoluzione del contratto

Ferma l'applicazione dell'art.122 D.Lgs. n. 36/2023, la Stazione Appaltante e l'Azienda Sanitaria potranno risolvere "ipso facto et jure" l'affidamento/contratto, ai sensi dell'art.1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), mediante una semplice dichiarazione stragiudiziale, da comunicarsi al Fornitore, nelle seguenti ipotesi:

- per motivi di interesse pubblico, adeguatamente specificati nell'atto dispositivo;
- in caso di cessazione dell'attività dell'Affidatario
- in caso di assoggettamento del Fornitore a procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza di cui al D.Lgs. 14/2019; di apertura di liquidazione giudiziale o liquidazione coatta o concordato preventivo, a carico del Fornitore, o nei cui confronti, sia in corso un procedimento per l'accesso/l'apertura di tali procedure, salvo quanto previsto dall'art.95 D.Lgs.14/2019; di accesso/apertura, a carico del Fornitore, di altre procedure previste dal c.c. o da leggi speciali per il caso di crisi e di insolvenza
- in caso di assoggettamento del Fornitore alla misura di cui all'art.32 D.L. 90/2014.
- in caso di cessione del contratto in violazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023



- in caso di violazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023 in materia di subappalto
- in caso di svolgimento di prestazioni in subappalto non autorizzato
- in caso di mancata reintegrazione della cauzione escussa nel termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta
- in caso di violazione degli obblighi di riservatezza e delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali
- qualora venga riscontrata una interruzione, anche parziale, ingiustificata nell'erogazione del servizio
- in caso di mancato superamento del periodo di prova;
- in caso di mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 anche con riferimento ai subappaltatori e subcontraenti;
- qualora il Fornitore si trovi in una delle situazioni di cui all'articolo 94, commi 2-7, e 95 D.Lgs. n. 36/2023 che legittimano l'esclusione dell'operatore dalla procedura di gara;
- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte

Resta ferma l'applicazione dell'art.122, commi 3 e 4, D.Lgs. n.36/2023; in tali casi si procederà alla risoluzione del contratto alle condizioni e secondo le modalità ivi previste.

La Stazione Appaltante e l'Azienda Sanitaria qualificano come grave inadempimento (anche se relativamente a una Amministrazione contraente):

- l'applicazione delle penali per un importo pari al 10% del contratto
- frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali
- mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, modalità, termini prescrizioni contenute nel capitolato e nei documenti ivi richiamati
- mancata rispondenza tra i servizi erogati e quelli offerti in gara
- ogni altro grave inadempimento che, a giudizio della Stazione Appaltante, comprometta la regolare esecuzione del servizio e/o arrechi pregiudizio all'interesse pubblico.
- reiterati inadempimenti e/o ritardi imputabili al Fornitore (anche non gravi), qualora l'Azienda Sanitaria comunichi 2 (due) contestazioni d'addebito

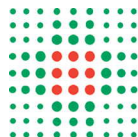
Al verificarsi delle suddette ipotesi si procederà ai sensi dell'art. 122, commi 3 e 4, D. Lgs. 36/2023 e dunque, secondo le modalità ivi previste, si disporrà la risoluzione del contratto.

La Stazione Appaltante, su richiesta dell'Azienda Sanitaria, potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1454 c.c. (diffida ad adempiere), assegnando al Fornitore un termine di 15 giorni per adempiere, nei seguenti casi:

- ritardo nell'erogazione del servizio rispetto alla data prevista nel capitolato e nel contratto;
- accertato impiego di personale e/o attrezzature e/o locali in assenza di requisiti previsti o concordati;
- mancata conformità alle prescrizioni impartite dalla singola Amministrazione Contraente per lo svolgimento delle prestazioni secondo quanto previsto nel presente Capitolato;
- mancato rispetto degli obblighi di diligenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- mancato rispetto delle prescrizioni impartite durante l'esecuzione del servizio tese a porre rimedio a inadempimenti contestate

Nessun indennizzo è dovuto al Fornitore inadempiente.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, ferma l'applicazione di penali,



-il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative al servizio regolarmente eseguito, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto

-la Stazione Appaltante e l'Azienda Sanitaria potranno procedere all'escussione, totale o parziale, della garanzia definitiva o a incamerare la cauzione e, ove non sia possibile, potranno applicare una penale di equivalente importo che sarà comunicata al Fornitore

-resta salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento di ogni ulteriore onere e danno, diretto o indiretto, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento, subito dalla Stazione Appaltante e dalle Aziende Sanitarie, senza che la parte concorrente possa pretendere risarcimenti, indennizzi o compensi di sorta

-l'Appaltatore è obbligato a garantire la continuità del servizio fino al subentro del nuovo Affidatario, secondo le modalità indicate dalla Stazione Appaltante e/o dall'Azienda Sanitaria.

L'esecuzione in danno non esime il Fornitore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

In caso di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante procede ai sensi dell'art. 124 del D.Lvo 36/2023 all'interpello progressivo degli ulteriori partecipanti per la stipula di un nuovo contratto, alle medesime condizioni economiche accettate dall'aggiudicatario.

Articolo 11 Obblighi -Responsabilità

E' a carico del Fornitore l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenute nel presente Capitolato. Il servizio che in qualunque modo risulterà non conforme alle caratteristiche richieste, sarà formalmente contestato, con conseguente applicazione delle penalità previste nel presente Capitolato.

L'Azienda Sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale dell'Affidatario (e/o subappaltatore) nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

L'Affidatario risponde pienamente e in via esclusiva per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali e imputabili a esso (e/o subappaltatore) e ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l'Azienda Sanitaria che fin da ora s'intende sollevata ed indenne da ogni pretesa o molestia.

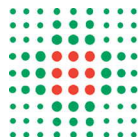
Articolo 12 Fatturazione, Pagamento, Ordini e documenti di trasporto

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244, e successive modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse alle Aziende Sanitarie esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI).

L'obbligo di fatturazione elettronica ricade nei confronti dei soggetti italiani titolari di Partita IVA. Sono pertanto esclusi dall'applicazione tutti i fornitori privi di Partita IVA e i fornitori esteri.

Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture:

Azienda USL di Bologna :



I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) asl_bo
codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFVSRG

Azienda USL di Imola:

I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) as_BO66
codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) U_FAN47

Azienda Osped. Universitaria di Bologna (AOU BO):

I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) aopso_bo
codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFR9WK

Istituto Rizzoli di Bologna (IOR):

I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) IOR
codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFZSSP

Azienda Osped. Universitaria di Ferrara:

I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) aou_fe
codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFX3JZ

Gli originali delle fatture dovranno essere così intestati:

PER L'AZIENDA USL DI BOLOGNA:

AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA

Codice fiscale: 02406911202

Sede Legale: Via Castiglione 29 – 40124 BOLOGNA

PER L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA:

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA

POLICLINICO S. ORSOLA-MALPIGHI

Codice fiscale: 92038610371

Sede Legale: Via Albertoni 15 – 40138 BOLOGNA

PER L'AZIENDA USL DI IMOLA:

L'originale della fattura dovrà essere così intestato:

AZIENDA USL DI IMOLA

Codice Fiscale: 90000900374

Sede Legale: Viale Amendola 2 – 40026 IMOLA (BO)

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI

Codice Fiscale: 00302030374

Sede Legale: Via di Barbiano 1/10 – 40136 BOLOGNA

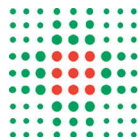
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRARA

P.I. 01295950388

Sede Legale: Via Aldo Moro 8 - 44124 Loc. CONA FERRARA

Inoltre ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare:

- Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
- Il codice unico di progetto (CUP), (solo per gli investimenti).



Non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche qualora le stesse non riportino CIG e CUP ove previsto.

Per l'Azienda USL di Bologna :

Le fatture dovranno, inoltre, contenere **tassativamente** gli importanti seguenti elementi:

- indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato
- indicazione della determina dell'Ente appaltante che ha dato luogo all'ordine
- indicazione del numero dell'ordine aziendale informatizzato

In caso di aggiudicazione a fornitore non residente in Italia, le fatture dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: bilancio.fattureestere@ausl.bo.it; al fornitore estero aggiudicatario saranno date ulteriori indicazioni sulla fatturazione nella comunicazione di aggiudicazione.

PER L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA:

I documenti contabili (fatture, documenti di trasporto, verbali, ecc.) dovranno, inoltre, contenere **tassativamente** gli importanti seguenti elementi:

- indicazione degli estremi dell'ordine (numero, data, sigle dell'operatore, i riferimenti del sottoconto, della richiesta e del progetto),
- indicazione di: referente, telefono, Direzione/Dipartimento/Unità Operativa presso cui è stato consegnato il bene o svolto il servizio

I documenti contabili (fatture e documenti di trasporto) dovranno rispettare l'articolazione prevista dall'ordine nella sua specificazione in righe d'ordine, importo unitario e importo totale.

PER L'AZIENDA USL DI IMOLA:

Le fatture dovranno, inoltre, contenere **tassativamente** gli importanti seguenti elementi:

- indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato
- indicazione della determina dell'Ente appaltante che ha dato luogo all'ordine
- indicazione del numero dell'ordine aziendale

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI:

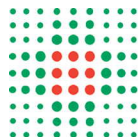
Le fatture dovranno, inoltre, contenere **tassativamente** gli importanti seguenti elementi:

- indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato
- indicazione della determina dell'Ente appaltante che ha dato luogo all'ordine
- indicazione dell'ordine completo di anno e numero o, in mancanza, di ogni altro documento idoneo ad individuare la prestazione
- in caso di aggiudicazione a fornitore non residente in Italia, le fatture devono essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: fatture@pec.ior.it

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRARA

- indicazione degli estremi dell'ordine (numero, data, codice univoco ufficio, sigle dell'operatore, i riferimenti del sottoconto, della richiesta e del progetto),
- indicazione di: referente, telefono, Direzione/Dipartimento/Unità Operativa presso cui è stato consegnato il bene o svolto il servizio;

In caso di aggiudicazione a fornitore non residente in Italia, le fatture dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: protocollo@pec.ospfe.it;



Inoltre, ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità per il 2015), le Aziende Sanitarie rientrano fra le Pubbliche Amministrazioni tenute ad applicare lo Split Payment IVA, pertanto il pagamento delle fatture per la cessione di beni e la prestazioni di servizi dei fornitori sarà effettuato separando i pagamenti, ossia versando l'imponibile al fornitore e l'IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all'Erario.

A tale scopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura seguente "Scissione dei pagamenti – art.17 TER DPR 633/72 (Decreto MEF 23/01/2015).

L'applicazione dello splt payment non si applica ai fornitori esteri.

Il mancato rispetto delle disposizioni sopra esplicitate non consentirà il pagamento delle fatture.

Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture, contattare direttamente il Servizio Unico Metropolitano Contabilità e Finanza (SUMCF) - Ufficio Contabilità Fornitori – tel.n.0516079538 per l'Azienda USL di Bologna, l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna e l'Istituto Ortopedico Rizzoli, mentre contattare l'UO Contabilità e Finanza – tel.n. 0542604111 per l' Azienda Sanitaria di Imola.

Le Aziende Sanitarie procederanno ai pagamenti delle fatture secondo le normative vigenti in materia.

La Ditta aggiudicataria avrà l'obbligo di assicurare lo svolgimento del servizio anche in caso di ritardato pagamento.

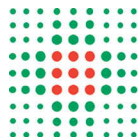
La ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d'inadempimento di cui all'art.1460 del Codice Civile. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all'Azienda Sanitaria e dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall'importanza di garantire il buon andamento dell'Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l'Azienda Sanitaria è portatrice.

I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato e saranno subordinati:

- alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice) il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l'INPS il diritto dell'Istituto di trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori);
- alla verifica di cui all'articolo 48 bis del DPR 602/73
- alle verifiche di conformità e di regolare esecuzione

Per le fatture rifiutate e/o contestate da parte dell'Amministrazione per vizi e/o per non conformità del servizio rispetto al contratto, i termini di pagamento ex art.4 D.Lgs. 231/2002 non decorrono e restano sospesi sino alla regolarizzazione delle fatture e/o del servizio, e sulle predette fatture non sono dovuti interessi né spese di recupero.

L'Affidatario, ai sensi dell'art.3, della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m.i., assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.



In base alle disposizioni della legge regionale n.11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativi, le Aziende Sanitarie di cui alla presente garadevono emettere, dal 30 giugno 2016, gli ordini esclusivamente in forma elettronica. Inoltre, da tale data il fornitore deve garantire l'invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate.

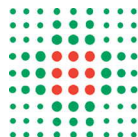
Il fornitore deve, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell'Agenzia Intercent-ER <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo telematico di Interscambio No TI-ER.

In alternativa, le imprese possono utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l'invio dei documenti di trasporto elettronici che sono messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent-ER all'indirizzo <https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/> previa registrazione.

Le spese di bonifico applicate dall'Istituto Tesoriere, secondo quanto previsto dalla convenzione in essere alla data di pagamento, sono a carico della ditta aggiudicataria.

Inoltre, ai sensi delle disposizioni previste dall'art 9-ter, comma 8, del Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78, come modificato dall'articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n.145 e dalle indicazioni operative di cui alla circolare interministeriale prot. 2051-P-08/02/2019, le fatture elettroniche relative ai Dispositivi Medici dovranno altresì riportare la valorizzazione degli elementi componenti il codice articolo, come sotto dettagliato:

<Codice Tipo>	'DMX, con X=[1 2 0] a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto dell'operazione. Quindi: 1 per "Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro" 2 per "Sistema o kit Assemblato" 0 nel caso in cui non si sia in grado di identificare il numero di repertorio
<Codice Valore>	Numero di registrazione attribuito al dispositivo medico nella Banca dati e Repertorio Dispositivi Medici, ai sensi del decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009 (GU n.17 del 22 gennaio 2010) o decreto del Ministro della salute 23 dicembre 2013 (G.U. Serie Generale, n. 103 del 06 maggio 2014). Per i dispositivi medici e i dispositivi diagnostici in vitro che, sulla base delle disposizioni previste, dal decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009 e dal decreto del Ministro della salute 23 dicembre 2013 non sono tenuti all'iscrizione nella Banca dati/ Repertorio dei dispositivi medici, o per i quali le aziende fornitrici di dispositivi medici alle strutture del Servizio Sanitario Nazionale non sono in grado di identificare il numero di repertorio, il campo è trasmesso con il valore 0.



Articolo 13 Modifiche del contratto e subappalto

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art.120, comma 1, lett.a) del Codice, al verificarsi delle seguenti condizioni:

le Aziende interessate potranno affidare all'aggiudicatario anche la riscossione di crediti relative a prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri e italiani residenti all'estero ed in Italia e di cui risulti problematica sia l'iscrizione a ruolo sia l'azione giudiziale (ad es. pratiche ALP di importo inferiore a € 250,00).

La percentuale spettante sarà, in questi casi, oggetto di un accordo tra Azienda Sanitaria ed aggiudicatario, da concludersi prima dell'affidamento dei crediti da recuperare, ma che non potrà comunque essere superiore alla percentuale offerta in sede di gara dall'aggiudicatario per la riscossione dei crediti degli anni 2010 e precedenti (Sez 2 scheda offerta economica)

È ammesso il subappalto nei limiti e secondo le disposizioni dell'art.119 del Codice appalti d.lgs.36/2023.

L'operatore economico indica nella documentazione di gara le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Nella domanda di partecipazione il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

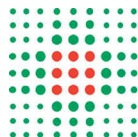
Articolo 14 Recesso dal contratto

Qualora l'Affidatario dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta, l'Azienda Sanitaria, oltre a incamerare il deposito cauzionale, si riserva di addebitare le eventuali maggiori spese insorgenti per l'assegnazione ad altro Affidatario.

La Stazione Appaltante, su richiesta dell'Azienda Sanitaria, potrà recedere dal contratto ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs 36/2023.

Fermo quanto previsto dall'art.123 D.Lgs. n. 36/2023, la Stazione Appaltante, su richiesta dell'Azienda Sanitaria, potrà recedere, unilateralmente, dal contratto, nelle seguenti ipotesi:

- avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall'art.1671 c.c
- per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, per mutate esigenze organizzative o per disposizioni normative che incidano sull'oggetto dell'affidamento(cd. giusta causa)
- nei casi di revisione dei prezzi qualora non sia garantita la necessaria copertura finanziaria (cd. giusta causa)
- qualora, in coincidenza con la scadenza del proprio bilancio triennale, nell'ipotesi in cui, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di impegni pluriennali di spesa, le risorse stanziate nel bilancio annuale e pluriennale delle Aziende Sanitarie, non risultino sufficienti



per la copertura degli impegni di spesa derivanti dall'ulteriore durata del contratto/ordinativo (cd. giusta causa).

Il recesso è comunicato all'Affidatario con un preavviso non inferiore a venti (20) giorni, salvo i casi di urgenza adeguatamente motivati.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa, il Fornitore ha diritto di ricevere il pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente effettuate ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso spese anche in deroga a quanto previsto dall'art.1671 c.c. L'Affidatario è tenuto a collaborare con la Stazione Appaltante per assicurare la continuità del servizio fino al subentro di altro operatore economico.

Articolo 15 Divieto di cessione del contratto e dei crediti

È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 120 co. 1, lett. d) n. 2 del D.lgs. n. 36/2023.

Per le cessioni dei crediti si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991 e le disposizioni di cui all'art.120 comma 12 D.lgs. n. 36/2023 e all'allegato al Codice ivi richiamato quanto alle condizioni per l'opponibilità alle Amministrazioni contraenti.

Ai fini dell'opponibilità alle Aziende Sanitarie contraenti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle Amministrazioni debentrici.

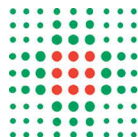
Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alle Amministrazioni contraenti qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro trentagioni dalla notifica della cessione.

Le Amministrazioni contraenti, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'Amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

Articolo 16 Clausola Whistleblowing

L'Affidatario si impegna a comunicare al proprio personale che opera nel contesto lavorativo delle Aziende interessate dal servizio la disciplina applicata per l'istituto del whistleblowing, al fine di renderlo edotto dei propri diritti e relative tutele. Per l'Azienda USL di Bologna, il collegamento ipertestuale alla pagina dell'Azienda USL dedicata all'istituto del whistleblowing, è raggiungibile al seguente indirizzo: <https://www.ausl.bologna.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-dati-ulteriori/ac/regolamenti-per-la-repressione-della-corruzione-e/wb>.

Le altre Aziende coinvolte renderanno edotto l'affidatario della disciplina applicata in materia al momento dell'avvio dell'esecuzione del servizio.



Articolo 17 Clausole contrattuali di cui all'Intesa per la Legalità del 19.06.2018 della Prefettura di Bologna

Clausola n. 1

L'impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui alla Intesa per la Legalità, sottoscritta il 19.06.2018 con la Prefettura di Bologna, tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/bologna/multidip/index.htm>, e che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

L'impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell'esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'art. 3, lett. a) dell'Intesa, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012, la sottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente l'avvenuta o richiesta iscrizione della ditta subaffidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.

Clausola n. 3

L'impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 4

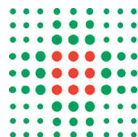
La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alle prestazioni eseguite.

Clausola n. 6



La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto per le stazioni appaltanti pubbliche, come previsto dall'art. 105, comma 4 del Codice degli Appalti, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l'accordo per l'affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all'aggiudicazione.

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionariche abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delittoprevisto dall'art. 317 c.p.

Clausola n. 9

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p”.

Clausola n. 10

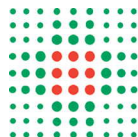
La sottoscritta impresa si obbliga ad inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa nel caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa subcontraente.

Clausola n. 11

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale

Articolo 18 - Spese Accessorie

Ogni spesa inerente e conseguente al contratto è a carico dell'Aggiudicatario.



Articolo 19 Controversie e Foro competente

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del presente contratto, non saranno deferite ad arbitri.

Per ogni controversia giudiziale relativa alla presente gara è competente esclusivamente il Foro di Bologna, mentre per le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione della fornitura/servizio è competente, esclusivamente, il Foro in cui ha sede l'Azienda Sanitaria che è parte in causa.

Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente Capitolato e nella documentazione di gara si rinvia alle disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023, del codice civile, alle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie in materia per quanto applicabili e non derogate dagli atti di gara.

Sezione II – Parte tecnica

Articolo 20 Modalità di espletamento del servizio

I crediti si riferiscono a prestazioni sanitarie/ricoveri erogati a decorrere dall'anno 2010 e precedenti al 2025 a cittadini stranieri residenti in Italia e all'estero e a cittadini italiani residenti all'estero, a cui si aggiungeranno gli ulteriori eventuali crediti verso utenti stranieri che matureranno nel corso della durata dell'affidamento e che le Aziende Sanitarie interessate riterranno di conferire.

Si precisa che le Aziende interessate potranno affidare all'Aggiudicatario anche il recupero di crediti relative a prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri e italiani residenti all'estero ed in Italia e di cui risulti problematica sia l'iscrizione a ruolo sia il recupero coattivo (ad es. pratiche ALP di importo inferiore a € 250,00).

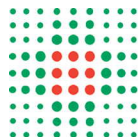
La percentuale spettante sarà, in questi casi, oggetto di un accordo tra Azienda Sanitaria ed aggiudicatario, da concludersi prima dell'affidamento dei crediti da recuperare, ma che non potrà comunque essere superiore alla percentuale offerta in sede di gara dall'aggiudicatario per la riscossione dei crediti degli anni 2010 e precedenti.

I dati per il tracciamento dei debitori saranno estrapolati dai documenti contabili delle rispettive Aziende Sanitarie e comunicati all'Operatore Economico aggiudicatario della procedura con modalità e strumenti concordati tra le parti.

La ditta aggiudicataria si impegna a svolgere entro i termini indicati, e comunque entro 6 mesi dal ricevimento della pratica, le seguenti attività:

1) entro trenta giorni dall'affidamento della pratica:

- quantificare esattamente la somma da recuperare comprensiva di interessi legalie spese di recupero;
- individuare il soggetto debitore e la sua residenza e/o domicilio e/o dimora, verificando attraverso specifiche attività di rintraccio se i dati forniti dalle Aziende Sanitarie titolari del credito sono attuali/corretti;
- inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno oppure, alternativamente, a mezzo PEC, nella lingua locale o almeno in lingua inglese oltre che in italiano, a titolo di



primo sollecito con richiesta di pagamento dell'importo dovuto, comprensivo di interessi sul capitale calcolati al tasso legale e della quota da corrispondere all'Aggiudicatario per il servizio di recupero del credito, fissando un termine per adempiere non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta;

2) entro quindici giorni dalla scadenza del termine concesso al debitore e/o sessanta giorni dall'affidamento della pratica, nel caso in cui il primo sollecito non abbia sortito alcun effetto ma risulti recapitato:

- avviare trattative ed attività di sollecito telefonico (anche via fax e/o e-mail) tentando di risolvere eventuali contestazioni.

Se normativamente previsto, procedere con il recupero a domicilio.

Nell'ipotesi invece di mancato recapito del primo sollecito (nel medesimo termine):

- accertare nuovamente l'indirizzo del debitore e, se reperito, proseguire come al punto 1), altrimenti produrre dettagliata relazione circa l'attività di rintraccio effettuata e le motivazioni che ostano al recupero del credito, con relativa dichiarazione di inesigibilità

3) entro novanta giorni dall'affidamento del credito:

- inviare al debitore a cui sia andato a buon fine il primo sollecito di cui al punto 1), mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC qualora in possesso, un'intimazione ad adempiere, concedendo un ulteriore termine non superiore a dieci giorni dal ricevimento dell'istanza. L'importo oggetto della richiesta dovrà essere comprensivo di interessi calcolati al tasso legale.

4) entro 6 mesi dall'affidamento del credito:

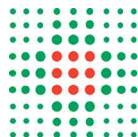
la ditta affidataria si impegna a concludere le procedure di recupero dei crediti e restituirle alle Aziende Sanitarie interessate entro centoventi giorni dall'affidamento degli stessi, salvo proroga rilasciata dalla committente.

Nel medesimo termine, si impegna inoltre a trasmettere alle Aziende Sanitarie dettagliata reportistica indicante gli importi recuperati (anche parzialmente) e/o eventuali inesigibilità del credito a seguito di dettagliata relazione circa l'attività di rintraccio effettuata e le motivazioni che ostano al recupero del credito.

A disposizione dei debitori, l'aggiudicataria predisporrà un servizio telefonico di help/desk/call center almeno nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì orario 8:30 13:00 – 14:00 19:00 alternativa con indicazione degli orari per chiamare, per fornire informazioni per fornire informazioni al debitore in merito alle pratiche di recupero a lui riferita.

Per le Aziende Committenti, l'Operatore Economico, al momento della stipula del contratto, comunicherà il nominativo o i nominativi suoi/suoi referente/i a cui le Aziende Sanitarie potranno far riferimento durante l'esecuzione del servizio per avere tutte le informazioni in merito alle pratiche cedute.

I pagamenti dovranno essere effettuati direttamente dai debitori delle Aziende Sanitarie interessate mediante bonifico bancario sulle coordinate che verranno fornite dalle stesse al momento della stipula di ciascun contratto e secondo specifiche indicazioni circa le modalità corrette del pagamento/incasso. Una volta al mese, entro 30 (trenta) giorni dalla



regolarizzazione dell'incasso (data dell'ordinativo di riscossione), gli uffici preposti delle Aziende Sanitarie interessate trasmetteranno all'aggiudicataria l'elenco dei crediti riscossi.

L'aggiudicataria dovrà informare per iscritto periodicamente o, in ogni caso, prima di ogni fatturazione, gli uffici preposti delle Aziende Sanitarie sullo stato delle singole pratiche affidategli trasmettendo copia dell'eventuale documentazione acquisita e/o prodotta che il titolare del credito potrà sempre richiedere.

In caso di infruttuosità dell'intervento stragiudiziale di recupero del credito l'aggiudicataria rilascerà una relazione finale contenente dettagliata relazione circa l'attività effettuata e le motivazioni che ostano al recupero del credito, con relativa dichiarazione di inesigibilità del credito in via bonaria. **Solamente in presenza della suddetta dettagliata e motivata relazione l'aggiudicatario potrà richiedere la remunerazione per pratica negativa.**

Resta altresì salvo il diritto delle Aziende sanitarie interessate di ritirare la singola pratica, se il pagamento da parte del debitore insolvente risulterà effettuato prima della spedizione del primo sollecito di pagamento da parte della ditta aggiudicataria. In questi casi non sarà dovuto alcun compenso alla ditta aggiudicataria.

Per le seguenti attività occorrerà specifica e preventiva autorizzazione da parte delle Direzioni delle Aziende Sanitarie coinvolte su proposta degli Uffici preposti:

- eventuali accordi transattivi a saldo e stralcio, ovvero che prevedano il non completo recupero del credito;
- eventuali costi non previsti e straordinari a carico delle Aziende sanitarie coinvolte
- concessione al debitore di dilazioni di pagamento che superino i 12 (dodici) mesi;
- avvio di interventi di recupero del credito in via giudiziaria.

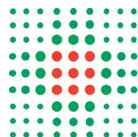
Inoltre, l'aggiudicataria ha l'obbligo di conservare, entro i termini di legge, tutta la documentazione utile emessa e ricevuta dai debitori, al fine di consentire di effettuare alle Aziende Sanitarie le verifiche ritenute necessarie.

La ditta aggiudicataria si impegna ad attivare le procedure telematiche necessarie per permettere alle aziende di avere un collegamento diretto a mezzo internet con la procedura di riscossione che gli consenta di conoscere e consultare in tempo reale tutte le informazioni riguardanti lo stato di avanzamento della singola pratica.

Le comunicazioni inviate al debitore straniero dovranno essere redatte nella lingua principale del paese di destinazione o almeno in lingua inglese.

Rintraccio: L'attività di rintraccio del debitore da effettuare prima dell'invio di ogni comunicazione dovrà prevedere, a titolo esemplificativo e non esaustivo: ricerca anagrafica da espletarsi anche tramite autorità consolari o analoghe ovvero tramite AIRE per Italiani residenti all'estero; Agenzia delle entrate; anagrafi tributarie, mobiliari e immobiliari; centro per l'impiego, Istituti previdenziali, datori di lavoro, istituti di credito etc.

Articolo 21 Remunerazione del servizio



Si precisa che il compenso è da intendersi onnicomprensivo di tutte le spese relative all'esecuzione del servizio (modulistica, oneri di stampa, spese postali, spese telefoniche, eventuali trasferte, etc).

Le Aziende non dovranno anticipare alcun importo a titolo di fondo spese.

Qualora l'Azienda autorizzi accordi transattivi a saldo e stralcio, l'importo percentuale spettante sarà parametrato alle somme effettivamente recuperate, corrispondenti a quanto indicato nei rispetti accordi transattivi.

In caso accordi che prevedano dilazioni di pagamento, l'importo percentuale spettante sarà fatturato dall'Operato Economico e saldato dall'Azienda Sanitaria creditrice solo dopo il pagamento dell'ultima rata del totale dovuto.

Per accettazione
(firma digitale del Legale Rappresentante)